



COMUNE DI VERMIGLIO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

N° 32 DEL 27.11.2014

OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO ALTA VAL DI SOLE CON APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'OMONIMO SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA.

L'anno Duemilaquattordici, addì Ventisette, del mese di Novembre, alle ore 20:45, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PANIZZA ANNA	Presente	ANDRIGHI NICOLA	Presente
BERTOLINI MICHELE	Presente	MAGNINI ENRICO	Presente
MARIOTTI VALENTINA	Presente	CALLEGARI ERNESTO	Presente
CAROLLI MANFREDO	Presente	SERRA MARCELLO	Presente
DALDOSS LORENZO	Presente	PANIZZA IVANO	Presente
DALDOSS WALTER	Presente	PANIZZA DAVIDE	Presente
PANIZZA MANUEL	Presente	DELPERO WALTER	Presente
PANIZZA SERGIO	Presente		

Presenti: n. 15

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. OSELE GIORGIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PANIZZA ANNA, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 10 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO ALTA VAL DI SOLE CON APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'OMONIMO SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA.

PREMESSO COME:

- l'art. 2 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, attribuisce ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione e stabilisce che sono assicurate ai comuni le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle stesse.

- i comuni al fine di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale e coordinato possono adottare le forme associative o di collaborazione disciplinate dal capo VIII° del predetto testo unico.

- l'art. 59 in merito dispone che;

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le province autonome, con altri enti pubblici locali o soggetti privati apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate da un comune anche per l'avvalimento degli uffici di un altro comune, ferma restando l'imputazione degli atti a ciascun comune convenzionato e l'osservanza di quanto disposto dal comma 2. Nei predetti casi le convenzioni possono prevedere anche il distacco di personale dipendente presso il comune di avvalimento.

- che l'amministrazione comunale di Vermiglio, unitamente alle Amministrazioni Separate Usi Civici di Celledizzo, Cellentino, Cogolo, Comasine e Peio, si costituivano in Consorzio allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 32 di cui al D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977, con approvazione dello Statuto intervenuta giusto D.P.G.P. n. 8028/7-A dd. 24.03.1972.

- che successivamente si provvedeva ad estenderne l'ambito con inclusione delle Amministrazioni Separate Usi Civici di Castello e Termenago, con attività del Consorzio protratta ad oggi.

- dato atto come in tempi a noi recenti veniva prima valutata nel merito e poi nella legittimità, la possibilità di passare ad una forma di gestione più semplice, pur con l'obiettivo di non vanificare ma, anzi, di rafforzare i principi di un più razionale possibile impiego dei custodi forestali su un ambito di sorveglianza che, per estensione e caratteristiche delle zone boscate, ne assicurasse una economica e funzionalmente valida gestione.

- che per le piccole comunità, l'aggregare competenze e risorse, rappresenta più che mai la strada necessaria per essere al passo con i tempi, facendo sì che gli amministrati possano beneficiare di servizi adeguati, possano contare su professionalità sempre più specializzate in grado di dare risposte adeguate, al pari di quello che accade nei centri di più grande dimensione, ciò senza perdere quella vicinanza verso la gente che ha contraddistinto il percorso fatto da tanti piccoli comuni.

- evidenziato come nel corso degli ultimi anni le mutate condizioni di mercato della risorsa patrimoniale costituita dal legname e le crescenti difficoltà di gestione amministrativa, hanno

portato a riconsiderare la forma gestionale individuando quella alternativa al Consorzio, con autonomia giuridico-patrimoniale, nella Gestione Associata a termini dell'art. 59 del vigente TULLRROC;

- dato atto come in al senso è stato assunto impegno a definire compiutamente un accordo per una gestione comune del servizio di vigilanza boschiva nei rispettivi territori da parte di tutti i soggetti di cui sopra, andando a redigere un progetto esecutivo condiviso nel corso di diversi incontri ai quali hanno partecipato i rispettivi delegati. così da essere operativi dal prossimo primo di gennaio 2015.

- ricorda come era stato possibile interpellare preventivamente la Provincia perché si esprimesse in ordine a varie problematiche come riassunte nel quesito dd. 01.07.2014, ottenendo informale ma positiva risposta in primis in ordine al circostanza per cui i Consorzi forestali non debbano intendersi obbligatori, risultando obbligatoria la sola aggregazione per ambito (alias circoscrizione) come definita dal D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatta propria la parte di cui in premessa.

Dato pertanto atto della necessità di pronunciarsi, dopo che l'Assemblea del Consorzio ha deliberato con atto n. 15 dd. 24.11.2014 il formale scioglimento del Consorzio stesso a far data 31 dicembre 2014, di riconfermarne sotto altre spoglie, le originarie competenze, contestualizzando l'indicazione per la quale la gestione amministrativa dello stesso possa essere perpetuata appunto attraverso la forma collaborativa più snella della convenzione ex art. 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., mantenendo ben presente che si garantirà comunque la cooperazione in ambito territoriale omogeneo tra più soggetti proprietari di boschi, scelta che sola garantirà standard qualitativi del servizio adeguati, con suo svolgimento efficace, economico ed efficiente.

Ritenuto per questo di approvare lo schema di convenzione che proposto dal Consorzio correttamente definisce competenze gestionali e relativi ambiti, tanto da poterla ritenere meritevole di approvazione perché conforme a legge.

Di accettare che il Comune di Vermiglio, dietro analoga previsione formulata e quindi espressa dagli Enti convenzionati, assuma le funzioni di ente capo fila, assicurando lo svolgimento dei compiti assegnati a sensi di convenzione.

Ritenuto che detto schema sia idoneo a disciplinare gli aspetti gestionali del servizio nonché i rapporti giuridici ed economici tra le varie Amministrazioni, trovatolo conforme a pubblici interessi e necessità.

Considerato come il Servizio di vigilanza boschiva abbia un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, così come per le A.S.U.C., vero che la miglior gestione delle proprietà forestali rileva sia per gli aspetti di tutela e valorizzazione ambientale, sia i risvolti di natura economico-patrimoniale.

Che tutto ciò costituisce condizione irrinunciabile per gestire efficacemente le attività selvicolturali, al fine di improntarle all'efficienza ed efficacia così da aumentare il controllo e di migliorare i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate alla miglior utilizzazione del bosco e produzione di reddito.

Ritenuto che detti obiettivi siano meglio raggiungibili attraverso l'unione delle forze e la

conferma dei processi di riorganizzazione già in atto, giudicando importanti i risultati ottenuti in passato.

Preso atto come la Provincia ancorché ad oggi solo informalmente, richiamato che il soggetto potrà beneficiare dei trasferimenti già riconosciuti al Consorzio e che il personale transitato, ciò in ragione del profilo professionale di appartenenza dei custodi forestali.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25.

Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni") e la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 15 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, lo scioglimento del Consorzio Forestale Alta Val di Sole, con sede in Vermiglio, nato per la gestione della servizio di vigilanza boschiva sui territori dei Comuni di Vermiglio Amministrazioni Separate Usi Civici di Castello, Celledizzo, Cellentino, Cogolo, Comasine, Peio e Termenago, e ciò a partire dal 31 dicembre 2014.
2. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la convenzione per la gestione associata e coordinata del Servizio di Vigilanza Boschiva Alta val di Sole tra il Comune di Vermiglio Amministrazioni Separate Usi Civici di Castello, Celledizzo, Cellentino, Cogolo, Comasine, Peio e Termenago, che nel testo allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto riconoscendone decorrenza negli effetti a far data 1 gennaio 2015.
3. Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Vermiglio alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1.
4. Di dare mandato al Comune di Vermiglio, quale Ente capofila, di inviare la convenzione, una volta sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli Enti partecipanti alla gestione associata in parola, al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. e Servizio Foreste e Fauna per l'ottenimento e/o riconferma dei benefici accordati con presa in carico del personale già in servizio presso il Consorzio in liquidazione, riconoscendo al Presidente del Consorzio in scioglimento le funzioni di "liquidatore", tanto da conservarne la carica anche oltre il 31 dicembre 2014 e comunque ciò fino a che abbia assunto tutti gli atti necessari e svolto tutte le attività amministrative conseguenti.

5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.12.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPR n. 3 aprile 2013 n. 25, ed ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del comune per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni") e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Panizza Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Osele dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come da ultimo modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **05/12/2014** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **15/12/2014**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Osele dott. Giorgio

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, come da ultimo modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **15 dicembre 2014** ad ogni effetto di

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Vermiglio, li 05/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Osele dott. Giorgio